

**Oggetto:** CET - AGGIUDICAZIONE GARA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2018 AL 30/06/2020 - DOLOMITI ENERGIA

**Mittente:** "CET Scrl" <cet.scrl@pec.it>

**Data:** 28/05/2018 17:55

**A:** infermeria.sancarlo@legalmail.it

RE 28/5/18 N. 368  
F. 1. Classe F. 1.

Cari Soci,

Con la presente vi comunichiamo che si sono concluse le trattative per la definizione del nuovo **Contratto di Fornitura di Energia Elettrica** del Cluster Basse Tensioni per il periodo **01/07/2018 - 30/06/2020**.

Il fornitore che ha saputo offrire le migliori condizioni contrattuali si è confermato nuovamente **Dolomiti Energia Spa**.

Dato lo scenario complessivo del mercato tuttora **non favorevole**, considerati i forti aumenti degli ultimi mesi, vi rendiamo noto che abbiamo sottoscritto un'offerta indicizzata con possibilità di passare a prezzi fissi qualora lo riterremo opportuno e conveniente. Di seguito si fornisce il dettaglio dei prezzi a seconda della tipologia di misuratore di cui è dotato il vostro punto di prelievo:

- Per i contatori con potenza disponibile **superiore ai 55 kW** ( con misuratori atti a rilevare i prelievi orari ) verrà applicato il seguente prezzo: **PUN ORARIO + 0.00285 €/kWh**.
- Per i contatori con potenza disponibile **inferiore ai 55 kW** ( con misuratori che consentono la rilevazione dei consumi per fasce) verrà applicato il seguente prezzo: **PUN + 0.00385 €/kWh**, dove PUN esprime in €/kWh la media aritmetica mensile del PUN relativo rispettivamente alle 3 fasce F1, F2 e F3.

Ricordiamo infine che l'offerta sottoscritta è Green 100% identificabile con il marchio "100% energia pulita Dolomiti Energia" e il Gruppo Dolomiti Energia S.p.A. è l'unico operatore italiano Green al 100%.



Ogni socio potrà avvalersi dell'utilizzo del suddetto marchio secondo quanto indicato nell'allegato CCGE\_I - Condizioni Contrattuali Generali.

N.B.: Si specifica che per l'offerta sottoscritta dal CET non sarà applicato l'articolo 3.1 delle CGF.

La copia del contratto firmata dal nostro Presidente vi sarà inviata appena disponibile.

Restando a vs disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento, vi porgiamo i ns cordiali saluti

**CET Scrl**

**Tel. 011.03.73.795**

**Fax. 011.04.32.456**

**Sito Web: [www.cet.to.it](http://www.cet.to.it)**

**Sede Legale e Operativa: Corso Re Umberto n°56 – 10128 Torino**



**ISO 9001**

LL-C (Certification)

***Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque loricevesse per errore è pregato di restituirlo al mittente e di distruggere il contenuto.***

Allegati:

Condizioni Generali di fornitura sottoscritte dal CET.PDF

2,3 MB





CLIENTE, come precisato nelle Condizioni Tecniche Economiche, e dovrà avere una durata pari alla durata del CONTRATTO maggiorata di 3 (tre) mesi e dovrà essere tale da consentire, in caso di inadempimento del cliente, l'invio da parte del FORNITORE degli importi garantiti mediante semplice richiesta di quest'ultimo, rimossa ogni eccezione, e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE.

2) Il CLIENTE si impegna a garantire che la fidelizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2.8.1 resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.

3) In caso di escussione da parte del FORNITORE di detta garanzia fidelizzatoria, il CLIENTE provvederà entro 30 (trenta) giorni a ripristinare la garanzia, così da assicurare al FORNITORE la disponibilità di una garanzia conforme a quanto previsto all'art. 2.8.1. (Inadempimento di tale obbligo entro il termine su indicato, o la violazione dell'obbligo indicato al punto 2.8.2, abilita il FORNITORE a dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, valendo la presente previsione quale clausola risolutiva espressa).

**Art. 2.5 - Deposito Cauzionale**

1) Il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto per i clienti domestici all'art. 16 della delibera AERA n. 200/99 ("Direttive concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481") e successive modifiche ed integrazioni, il cui testo è consultabile all'indirizzo Internet [www.arena.it](http://www.arena.it).

2) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale di cui all'art. 2.5.1 è da ritenersi fruibile per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura. Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi. Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a costituirlo con le medesime modalità di cui all'art. 2.5.1 entro i successivi trenta giorni, in caso di mancata o invalida costituzione o costituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, valendo la presente disposizione quale clausola risolutiva espressa.

**Art. 2.10 - Accesso al Gruppo di Misura**

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.

2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l'accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l'esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.

**Art. 2.11 - Manutenzione Gruppo di Misura**

1) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.

2) Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del CLIENTE, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal trasportatore saranno a carico del CLIENTE.

**Art. 2.12 - Fatturazione - Tempi di fatturazione - Responsabilità**

1) La rilevazione e la fatturazione dell'energia elettrica somministrata ai singoli PDP avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDP stessi, sempre che tali dati siano noti al FORNITORE.

2) In deroga all'art. 2.12.1, le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione con periodicità maggiore (di norma bimestrale) qualora i consumi mensili del CLIENTE siano considerati dal FORNITORE a proprio giudizio, di valore inferiore o uguale a 16,5 kWh. Il CLIENTE, in caso di fatturazione con periodicità superiore a quella concordata, non è tenuto a versare alcun importo, ma il CLIENTE, antecedentemente all'adesione alla presente offerta, può essere servito nell'ambito del mercato di maggior tutela da parte di Trento, l'adesione comporterà l'invio di una fattura di cessazione del preesistente CONTRATTO.

3) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Bolletto 2.0 del sito [www.dolomitienergia.it](http://www.dolomitienergia.it), la guida alla lettura dell'offerta di cui all'art. 2.0 dell'Allegato A della delibera ARG/ELT n. 501/14, il cui testo è consultabile sul sito [www.arena.it](http://www.arena.it). È facoltà del CLIENTE richiedere l'emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all'art. 11 dell'Allegato A della delibera ARG/ELT n. 501/14 il cui testo è consultabile sul sito [www.arena.it](http://www.arena.it).

4) Il FORNITORE potrà utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati al fine della fatturazione.

5) In assenza della lettura effettiva e dell'autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE e/o della quantità e della modalità di consumo dichiarato nel Quadro A1, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli.

6) L'autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L'autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.

7) Eventuali errori di determinazione dei dati su quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati: senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE.

**CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra il CLIENTE e Dolomiti Energia S.p.A.

**Art. 3.1 - Programmazione - Oneri a Carico del CLIENTE**

1) Il CLIENTE si impegna a comunicare al FORNITORE, per ciascun PDP, il Programma di Prelievo come definito nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto nonché a comunicare allo stesso tempestivamente tutte le variazioni del programma superiori al 7% il FORNITORE, a seguito di dette variazioni, avrà la facoltà di richiedere modifiche alle condizioni economiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

2) Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento, qualora il FORNITORE, nell'ambito della gestione del servizio di dispacciamento in prelievo svolto per il CLIENTE, sia assoggettato al pagamento di oneri relativi a penalità previste dalla disciplina in materia di bilanciamento che eccedano un eventuale limite massimo di tolleranza - attualmente fissato dalla disciplina a 7% - al CLIENTE (con differenziale tra impegnato e prelievo superiore a 7%) verrà fatturato un eventuale corrispettivo unitario determinato dalla regolazione ai prezzi di mercato e per ogni mese di fornitura, da saldarsi quantitativamente in energia programmata in prelievo e i quantitativi effettivamente prelevati.

3) Il valore mensile del fattore di potenza per ogni PDP non deve essere inferiore a 0,9. Eventuali scostamenti positivi tra il valore 0,9 ed il valore medio mensile del fattore di potenza di ogni singolo PDP saranno a carico del CLIENTE e regolati secondo quanto previsto nella tariffa del

**DISTRIBUTORE LOCALE** (come indicato al successivo art. 3.5.

Art. 3.2 - Mandati Trasporto, Dispacciamento Energia Elettrica e Connessione alla Rete Elettrica

1) Ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO il FORNITORE provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d'offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell'energia. I contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento e a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per l'energia elettrica prelevata presso il PDP oggetto del CONTRATTO il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell'art. 1705 codice civile, al FORNITORE, o ad altra società da questi designata, per la stipula dei contratti di trasporto, connessione alla rete elettrica, dispacciamento, bilanciamento e per qualunque fosse contemplato - per lo scambio dell'energia prelevata nei rapporti con Termi Spa e con il distributore competente.

2) Il CLIENTE si impegna inoltre, previa richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario o opportuno per consentire l'espletamento del mandato conferito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e richiesto dai gestori di rete competenti.

3) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultino al Distributore siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione a fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto in caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà rivedere le tariffe e i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al DISTRIBUTORE LOCALE sono difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al DISTRIBUTORE LOCALE.

**Art. 3.3 - Mandati Importazione e Approvvigionamento di Energia Elettrica**

1) Il CLIENTE, relativamente ai PDP indicati nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, conferisce mandato irrevocabile in via esclusiva per tutta la durata del CONTRATTO al FORNITORE, o a soggetto dallo stesso delegato, affinché partecipi in nome proprio e per conto del CLIENTE all'assegnazione, da parte del GSE, e/o ad altro organismo competente di:

- energia elettrica di produzione CIP 6,
- aste e/o gare per l'approvvigionamento di energia elettrica,
- i diritti d'importazione,
- ogni altra procedura avente come oggetto l'assegnazione di energia elettrica a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.

2) In relazione a quanto previsto dall'articolo 3.3.1, il CLIENTE rinuncia, per l'intera durata del contratto, a concorrere in proprio alle predette assegnazioni e si impegna comunque, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire al FORNITORE tutta la documentazione eventualmente necessaria.

3) Le PARTI danno atto che, ai fini della determinazione del prezzo di somministrazione, si è tenuto conto della eventuale assegnazione di energia elettrica di produzione CIP 6 e/o della eventuale energia elettrica assegnata tramite aste e/o gare e dei diritti di importazione relativamente ai dati riportati nel quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE.

**Art. 3.4 - Adeguamenti Contatore**

1) Nel caso in cui presso il PDP non sia installato un contatore digitale o analogo, la fatturazione sarà di tipo mono-orario secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico-Economici FE.1.

2) Nel caso in cui presso il PDP sia installato un contatore digitale analogo, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico-Economici FE.1.

3) Nel caso in cui l'installazione del contatore orario avvenga in corso di fornitura, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, dal primo mese successivo alla comunicazione da parte del Distributore al FORNITORE dell'avvenuta installazione e salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico Economici FE.1.

4) Qualora avvenga tale sostituzione, il CLIENTE è tenuto ad inviare tempestivamente al FORNITORE la documentazione rilasciata dal DISTRIBUTORE LOCALE.

**Art. 3.5 - Servizi di Distribuzione**

1) Il FORNITORE applica le opzioni tariffarie di distribuzione previste dall'ARERA come da delibera AERA n. 348/07 e successive modifiche e/o integrazioni, il cui testo è consultabile sul sito [www.arena.it](http://www.arena.it).

**Art. 3.6 - Prezzi e Condizioni Commerciali**

1) I prezzi, le condizioni commerciali e la durata minima delle validità delle stesse applicate dal FORNITORE per la fornitura di energia elettrica oggetto del presente CONTRATTO sono stabiliti nell'allegato Tecnico-Economico FE.1.

2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di tre mesi dalla conclusione del contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nell'allegato Tecnico Economico FE.1, quali condizioni per l'adesione ad un'offerta commerciale. Nel caso di mancanza di prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche previste dall'Autorità per la specifica tipologia di cliente, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

3) Trascorso il lasso temporale di cui all'articolo 3.6.1, il FORNITORE si riserva la facoltà di comunicare al CLIENTE, con un preavviso non inferiore ai 3 (tre) mesi e con apposita informativa diversa dalla fattura, le nuove condizioni economiche di fornitura e la durata minima di validità delle stesse.

4) Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3.6.3, il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO inviando comunicazione al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata con effetto allo scadere del 60 (sessanta) giorni dalla notazione da parte del CLIENTE della proposta e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità in corso. In mancanza di proposta da parte del FORNITORE le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il FORNITORE non procederà ad aggiornare inviando comunicazione al CLIENTE indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità. Il FORNITORE si impegna a riportare il testo completo della nuova versione delle clausole modificative nonché la spiegazione in modo chiaro del contenuto e gli effetti della modifica. In assenza di recesso l'aderimento accettato dal CLIENTE le nuove condizioni economiche.

5) In caso di non accettazione delle modifiche, il FORNITORE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

6) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere

al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. È facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel futuro legata alla presente offerta, con efficacia dell'adesione del CLIENTE alla prima data utile.

7) Il FORNITORE si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE eventuali:

- maggiorazioni od oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE, e successive modifiche, in materia di emissioni di CO2,
- variazioni degli oneri di dispacciamento risultanti dal mercato libero rispetto a quelli determinati nel mercato vincolato,
- tributi ambientali così qualunque forma addebitata;
- corrispettivi applicati all'energia prelevata per tenere conto degli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri per certificazioni verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta ai FORNITORE per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal GSE, inclusivo di eventuali oneri di transazione. Restano fermi gli altri corrispettivi contrattualmente previsti.

**Art. 3.7 - Rilascio dei Consumi**

1) Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non rendi disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del DISTRIBUTORE LOCALE.

**CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI Dolomiti Energia S.p.A.**

**Art. 4.1 - Oggetto del CONTRATTO**

1) Con l'efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti da CLIENTE presso il PDP riportato nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

**Art. 4.2 - MARCHIO 100% ENERGIA PULITA**

1) Il marchio "100% Energia Pulita", di seguito identificato come MARCHIO, identifica la provenienza dell'energia elettrica da una fonte rinnovabile in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge.

2) Il MARCHIO può essere utilizzato per i PDP del CLIENTE che consumano energia che rispetti i requisiti stabiliti all'interno del presente documento e negli allegati FE.1 e FA.1.

3) Le modalità di assegnazione economica per l'utilizzo del MARCHIO sono riportate negli Allegati FE.1 e FA.1.

**Art. 4.3 - Utilizzo del MARCHIO**

1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dal PDP riportato nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato:

- sugli edifici ospitanti tali PDP,
- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDP,
- sul materiale pubblicitario e promozionale re-abito ai prodotti realizzati nei medesimi PDP,
- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall'azienda CLIENTE.

2) Il elenco di cui all'art. 4.3.1, deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l'uso del MARCHIO, in qualunque forma.

3) L'esposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.

4) Il CLIENTE si impegna fin d'ora ad utilizzare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati "Disciplinare e regolamento d'uso del marchio 100% energia pulita" e "Linee guida per eco comunicare - vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% energia pulita", che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all'attivazione della fornitura.

5) Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all'uopo il CLIENTE presta sin d'ora il suo completo consenso.

6) Le parti convengono che, ai termini di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi altra causa dovuta, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il marchio "100% Energia Pulita". Costituzionalmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il MARCHIO dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest'ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 2 €/MWh sul volume dei prelievi attestati di energia dell'anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.

**Art. 4.4 - Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del MARCHIO**

1) L'autorizzazione all'uso del MARCHIO viene revocata:

- in caso di risoluzione del CONTRATTO,
- in violazione delle condizioni contrattuali riportate nell'art. 4.3.

2) La revoca dell'autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del MARCHIO da parte del CLIENTE e l'eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni azienda e della pubblicità in genere.

**Art. 4.5 - Adesione agevolata ad altri servizi Dolomiti Energia S.p.A.**

1) Con la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o con la sottoscrizione di un contratto di servizio con il FORNITORE Dolomiti Energia S.p.A., il CLIENTE potrà acquistare eventuali ulteriori servizi offerti dal FORNITORE a condizioni agevolate.

**DEFINIZIONI**

**ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

**CODICE DEL CONSUMO:** indica il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, intitolato "Codice del Consumo".

**CLIENTE:** persona fisica, impresa individuale, persona giuridica ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituita, che acquista ed utilizza Energia Elettrica e/o Servizi per proprio consumo.

**CLIENTE IDONEO:** nel settore dell'energia elettrica è definito dalla delibera n.107/04 dell'ARERA e successive modifiche o integrazioni.

**CONTRATTO:** il contratto di fornitura di energia elettrica concluso dal CLIENTE con Dolomiti Energia S.p.A.

**DISTRIBUTORE LOCALE:** persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas naturale e/o dell'energia elettrica attraverso i locali FORNITORE Dolomiti Energia S.p.A. (con sede in Via Ferrara n. 23, 38123 Trento), società attiva quale grossista di energia elettrica ai sensi del D.Lgs. n. 79/99, autorizzata ad effettuare attività di vendita di gas naturale e di altri finali nel territorio italiano ai sensi degli art. 17, 18 e 22 del D.L. n. 164/2000.

**GSE:** Gestore Servizi Energetici S.p.A.

**MARCHIO:** il marchio "100% Energia Pulita".

**PARTI:** il CLIENTE e il FORNITORE, qualora congiuntamente intesi.

**PDP:** punto di prelievo, inteso come luogo fisso dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le condizioni contrattuali generali di fornitura. Le caratteristiche del punto di prelievo sono descritte nel Quadro A1, nei moduli d'integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas e dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di gas naturale e/o di energia elettrica ed il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze.

Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all'offerta attuale.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI<sup>1)</sup>, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato, con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i., un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.

Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

**1. Identità dell'Impresa e dell'operatore commerciale**

- Nome impresa
- Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento
- Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata
- Data e ora del contatto
- Firma del personale commerciale che l'ha contattata

**2. Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto**

- Data di presunta attivazione
- Periodo di validità della proposta

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI<sup>2)</sup>, se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

- Eventuali oneri a carico del cliente

**3. Contenuto del contratto**

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio

- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

**4. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa**

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

**5. Diritto di ripensamento**

Se Lei è un cliente domestico o cliente PMI<sup>3)</sup> il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale)
- 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono);
- 14 (quattordici) giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente

**6. Riepilogo**

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi Le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas
- abbia fornito informazioni chiare su:
  - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
  - le altre spese a carico del cliente previste dal contratto
  - la durata del contratto
  - come e quando saranno misurati i consumi
  - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio
  - i tempi per l'avvio del servizio
- abbia consegnato una copia scritta del contratto
- abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e riassunte ai punti 2 e 3 della presente nota informativa

In ottemperanza alla Delibera 153/2012/R/com, Art. 10.3, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, informiamo che Dolomiti Energia S.p.A. ha aderito alla procedura di ripristino da attivare in caso di "contratti non richiesti".

<sup>1)</sup> PMI: Imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro

<sup>2)</sup> Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.

Società di vendita: Dolomiti Energia S.p.A. - Via Fersina, 23 - 38123 - Trento - Numero Verde 800.030.030

Incaricato che ha proposto il contratto: .....

Denominazione dell'offerta contrattuale: 11.942 EE PF 19.0.2, P.CETB

Luogo e data di consegna al cliente: TORINO 09/05/2018



10/9/05/2018

*[Handwritten signature]*  
 Firma del Legale Rappresentante autorizzato